PRIMA APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA CONSULTIVA PREVISTA NEL "PROTOCOLLO N. 16" CEDU E TUTELA DEI MINORI

FIRST APPLICATION OF THE ADVISORY PROCEDURE PRESCRIBED BY "PROTOCOL NO. 16" ECHR AND PROTECTION OF MINORS

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 13, agosto 2020, ISSN: 2386-4567, pp. 960-975

Loredana TULLIO

ARTÍCULO RECIBIDO: 15 de octubre de 2019 ARTÍCULO APROBADO: 12 de diciembre de 2019

RESUMEN: Il saggio analizza il primo parere consultivo formulato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Particolare attenzione è rivolta al riconoscimento della genitorialità intenzionale, nonché alla tutela del diritto all'identità dei figli; diritto posto in primo piano dalla Corte di Strasburgo.

PALABRAS CLAVE: Parere consultivo; Corte europea dei diritti dell'uomo; maternità surrogata; riconoscimento della filiazione; superiore interesse del minore.

ABSTRACT: The essay analyzes the first Advisory Opinion rendered by the European Court of Human Rights under Protocol No. 16. It particularly focuses on the recognition of intentional parenthood, as well as on the protection of the child's right to identity, prioritized by the Strasbourg Court.

KEY WORDS: Advisory opinion; European Court of Human Rights; surrogacy; recognition of parentage; best interest of the child.

SUMARIO.- I. IL RICORSO CONSULTIVO DINANZI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. — I. Peculiarità del nuovo strumento dialogico tra giurisdizioni interne e sovranazionali a tutela dei diritti fondamentali. — 2. Similarità e differenze con la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. — II. L'ESORDIO DI UNA NUOVA FORMA DI INTERPRETAZIONE PREVENTIVA. — I. La questione posta alla Grande Camera. — 2. Il primo parere della Corte di Strasburgo. — III. IL VALORE PERSUASIVO DELL'ADVISORY OPINION NEGLI ORDINAMENTI EUROPEI E RIFLESSI SU TALUNE GIURISDIZIONI INTERNE. — I. Il principio di "responsabilità procreativa". — 2. Fra trascrizione dell'atto di nascita e adozione del minore: quale la scelta migliore? — 3. L'importanza di non discriminare sulla base delle circostanze della nascita.

I. IL RICORSO CONSULTIVO DINANZI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

Nell'aprile 2019 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha formulato il suo primo parere consultivo (c.d. *Advisory Opinion*) in applicazione al Protocollo addizionale n. 16 Cedu.

Trattasi, al riguardo, di un particolare strumento diretto ad assume ampio rilievo per un duplice ordine di motivi: da un lato, consente di attuare una nuova forma di dialogo fra le Corti, favorendo la loro leale collaborazione mediante la semplice facoltà, lasciata alle più Alte giurisdizioni nazionali², di chiedere la risoluzione di un dubbio – su "questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli"³ – emerso sulla base del giudizio in esame; dall'altro, permette di rafforzare, negli Stati contraenti della Convenzione e dei suoi Protocolli addizionali, la protezione dei diritti umani⁴.

Perlingieri, P.: Leale collaborazione tra Corte costituzionale e Corti europee. Per un unitario sistema ordinamentale, Esi, Napoli, 2008, p. 57 ss.

² ONIDA, V.: "Introduzione", in LAMARQUE, E. (a cura di): La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali. Prime riflessioni in vista della ratifica del Protocollo 16 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Giappichelli, Torino, 2015, p. IX ss.

³ Art. I, comma I, Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali; in tal modo, è consentito alle Corti Supreme di uno Stato di sospendere il procedimento interno e chiedere alla Grande Camera dei pareri consultivi. Cfr., sul punto, Henke, A.: "La giurisdizione consultiva della Corte di Strasburgo nel nuovo protocollo n. 16 alla CEDU", Riv. dir. proc., 2018, p. 1244 ss.

⁴ Cfr., al riguardo, Scalisi, V.: "Ermeneutica dei diritti fondamentali, e principio personalista in Italia e nell'Unione europea", Riv. dir. civ., 2010, I, p. 145 ss.; Achille, D.: "Primato del diritto europeo e tutela dei diritti fondamentali nel sistema ordinamentale integrato", Nuova giur. civ. comm., 2018, II, p. 1840 ss.; Lipari, M.: "Il rinvio pregiudiziale previsto dal Protocollo n. 16 annesso alla Convenzione Europea dei Diritti

[·] Loredana Tullio

Ed è proprio su una controversa circostanza volta a inficiare la piena attuazione della personalità umana e dei diritti civili che è posta, dinanzi alla Corte di Strasburgo, una delicata questione ermeneutica: in specie, si discute se e in che modo sia possibile tutelare i diritti dei minori nati a séguito di maternità surrogata, ossia quali siano gli effetti da riconoscere agli status personali e familiari acquisiti all'estero sulla base dell'attuato "turismo dei diritti" da sempre fonte di discriminazioni.

I. Applicazione del nuovo strumento dialogico tra giurisdizioni interne e sovranazionali a tutela dei diritti fondamentali.

Prima di esaminare, nello specifico, la questione oggetto del primo parere interpretativo della Corte EDU, è bene evidenziare come lungo e complesso sia stato il procedimento che ha dato operatività al "Protocollo n. 16".

Adottato il 10 luglio 2013, lo stesso è stato, dopo qualche mese, aperto alla firma delle Parti della Convenzione. Cinque anni dopo (per l'esattezza il 12 aprile 2018) lo Stato francese, effettuandone la ratifica, ha innescato la sua entrata in vigore, sul piano internazionale, il 1 agosto 2018⁷. Infatti, come letteralmente indicato ai sensi dell'art. 8 del Protocollo, la stessa sarebbe avvenuta "il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Alte Parti contraenti della Convenzione av[essero] espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo". L'entrata in vigore, dunque, – per oggi di ben 15 Stati⁹ contraenti la CEDU, essendo un "accordo facoltativo" – introduce la nuova competenza consultiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.

dell'Uomo (CEDU): il dialogo concreto tra le Corti e la nuova tutela dei diritti fondamentali davanti al giudice amministrativo", federalismi.it, (6 febbraio 2019), pp. 1-54.

⁵ Così Rodota, S.: La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, 2º ed., Giuffré, Milano, 2012, p. 56, il quale sottolinea come di tali "forme di turismo dei diritti [...] possono avvantaggiarsi soltanto gruppi di privilegiati". Discorrono di "esilio procreativo" Flamigni, C. e Borini, A.: Fecondazione e(s)terologa, L'Asino d'Oro, Roma, 2012, p. 33; fa menzione alle "trasferte procreative", Faradoni, A.B.: La maternità surrogata. La natura del fenomeno, gli aspetti giuridici, le prospettive di disciplina, Giuffré, Milano, 2002, p. 8.

⁶ Pone in luce la "discriminazione intollerabile nei riguardi di quei cittadini [...] meno abbienti impossibilitati ad avere figli e a sottoporsi a pratiche costose" Perlingieri, G.: "Ordine pubblico e identità culturale. Le Sezioni unite in tema di c.d. maternità surrogata", Dir. succ. fam., 2019, p. 344 s.; cfr., inoltre, CHIEFFI, L.: La procreazione assistita nel paradigma costituzionale, Giappichelli, Torino, 2018, p. 149 s.; Serravalle, S.: "Divieto di maternità surrogata ed effetti delle surrogazioni compiute all'estero", in RECINTO G. (a cura di): Processo alla famiglia, Esi, Napoli, 2018, p. 185 ss.

⁷ Anrô, I.: "Il Protocollo n. 16 alla Cedu in vigore dal 1 agosto 2018: un nuovo strumento per il dialogo tra Corti?", Riv. trim., 2019, p. 189 ss.

⁸ Così Asta, G.: "Il Protocollo n. 16 alla CEDU: chiave di volta del sistema europeo di tutela dei diritti umani?", Comunità int., 2013, p. 773 ss.; Ruggeri, A.: "Ragionando sui possibili sviluppi dei rapporti tra le Corti europee e i giudici nazionali (con specifico riguardo all'adesione dell'Unione alla Cedu e all'entrata in vigore del Prot. 16)", Rivista AlC, 2014, p. 18 ss.

⁹ Si fa presente che – dopo la Francia – la ratifica del Protocollo n. 16 è stata disposta anche dai seguenti Stati: Paesi Bassi (12 febbraio 2019), Grecia (5 aprile 2019), Andorra (16 maggio 2019), Repubblica Slovacca (17 dicembre 2019) e Lussemburgo (14 maggio 2020). Per un'analisi, invece, del d.d.l. di ratifica italiana v. Spatafora, E.: "Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del protocollo n. 16 alla convenzione europea dei diritti dell'uomo", dirittifondamentali.it (5 febbraio 2020), p. 368 ss.

Come rilevato da parte della dottrina, si tratta di una procedura "non del tutto sconosciuta": tentativi di attuare tale consultazione erano, infatti, già presenti sulla base degli artt. 47-49 CEDU. Va precisato, ad ogni modo, che le ampie limitazioni, di carattere soggettivo ed oggettivo, alle quali era sottoposta, avevano portato a qualificare la Corte di Strasburgo tra gli organi "a competenza consultiva virtuale" 10.

2. Similarità e differenze con la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

L'iter seguito per attuare questo meccanismo dialogico fra le giurisdizioni interne e sovranazionali è, invece, molto più semplice e diretto. Molti autori lo hanno paragonato al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ex art. 267 TFUE, giacché anche in questo caso è richiesta una corretta interpretazione della normativa da applicare¹¹.

Tuttavia, si rilevano sostanziali differenze tra l'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo e la richiesta di parere inoltrata alla Corte EDU: nel primo caso, le autorità di ultima istanza – non, invece, i giudici inferiori – hanno l'obbligo di sottoporre la questione alla Corte per uniformare l'applicazione del diritto europeo ed il provvedimento dei giudici di Lussemburgo è vincolante sia per la giurisdizione nazionale che ha richiesto il rinvio, sia per tutte le altre giurisdizioni degli Stati membri¹². Diversamente, per l'Advisory Opinion: in tal caso, la richiesta del parere reso dalla Grande Camera della Corte EDU è lasciata alla facoltà dell'Alta giurisdizione nazionale la quale è consapevole che lo stesso non è vincolante (ex art. 5, Protocollo 16 CEDU), né per l'organo richiedente né per la stessa Corte europea dei diritti.

Il suo valore persuasivo per la decisione di analoghe situazioni presenti in altri Stati, ben si presta, tuttavia, quale strumento idoneo a ridurre l'ipotetico ammontare del contenzioso dinanzi la Corte EDU¹³ fornendo una coerenza interpretativa delle norme della Convenzione.

¹⁰ Letteralmente Posenato, N.: "Il Protocollo n. 16 alla CEDU e il rafforzamento della giurisprudenza sui diritti umani in Europa", in *Dir. pubbl. comp. eu.*, 2014, p. 1421. Limitato era, infatti, sia il novero dei soggetti legittimati a richiedere il parere consultivo, sia le materie sulle quali era possibile formulare una richiesta.

II Per un maggiore confronto tra i due strumenti interpretativi v. Conti, R.: "La richiesta di parere consultivo alla Corte europea delle Alte Corti introdotto dal Protocollo n. 16 annesso alla Cedu e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Prove d'orchestra per una nomofilachia europea", consulta online, (18 maggio 2014), p. 1 ss.; pone in luce i punti di contatto tra i due strumenti di cooperazione giudiziaria europea RIVERA, I.: "Il Protocollo n. 16 CEDU e la richiesta di parere consultivo, ovvero una forma di rinvio convenzionale alla Corte di Strasburgo: alcune considerazioni a tre anni dall'adozione", Studi integr. eur., 2016, p. 455 ss.

¹² Al riguardo v. Adinolfi, A.: "I fondamenti del diritto dell'UE nella giurisprudenza della Corte di giustizia: il rinvio pregiudiziale", Dir. un. eur., 2019, p. 441 ss. Sulla esperibilità della questione pregiudiziale da parte della Consulta, Perlingieri, P.: Funzione giurisdizionale e Costituzione italiana, Esi, Napoli, 2010, p. 162 ss.

¹³ Rileva Lecis, A.M.: "GPA e trascrizione degli atti di nascita: la Cassazione francese richiede il primo parere consultivo alla Corte EDU", diritticomparati.it, (18 ottobre 2018), p. 5, che "il ricorso a questo strumento potrà [...] essere cruciale nella determinazione del margine di apprezzamento statale": ciò là dove sia

Una modalità, dunque, rivolta sia a impreziosire quel dialogo tra giudici nazionali ed europei, favorendo la piena e leale collaborazione tra le Corti, secondo uno spirito di reciproca cooperazione istituzionale, "funzionale a un'attività interpretativa circolare e continua"¹⁴; sia a vagliare la soluzione migliore, purché "celere ed effettiva", predisponendo gli strumenti più idonei a garantire, nel caso concreto, la tutela dei diritti delle persone coinvolte.

II. L'ESORDIO DI UNA NUOVA FORMA DI INTERPRETAZIONE PREVENTIVA.

Ad avvalersi per prima di tale procedura di recente introduzione a livello europeo, diretta a consentire l'operatività del nuovo strumento di interpretazione preventiva (c.d. Advisory Opinion), è l'alta giurisdizione francese (l'Assemblea plenaria della Cour de Cassation) la quale, per uno strano gioco di eventi e interne novelle legislative¹⁵, è chiamata nel 2019 a pronunciarsi sullo stesso caso già esaminato otto anni prima¹⁶.

In particolare la stessa è investita della domanda¹⁷ attinente la trascrizione, anche a favore della madre intenzionale, dell'atto di nascita di due gemelle nate all'estero, per volere della coppia di coniugi, mediante la tecnica della gestazione per altri¹⁸. La delicatezza della questione riguardante la tutela dei minori nonché

percepito non tanto "come un limite imposto dall'alto" ma quale "risultato di una sintesi tra argomentazioni giudiziarie".

¹⁴ PERLINGIERI, P.: Leale collaborazione tra Corte costituzionale e Corti europee, cit., p. 96; v., inoltre, Fulchiron, H.: "Premier avis consultatif de la Cour européenne des droits de l'homme: un dialogue exemplaire?", Rec. Dalloz, 2019, p. 1084 ss.

¹⁵ Si ha riguardo alla Loi n. 2016-1547, 18 novembre 2016, de Modernisation de la justice du XXIe siècle: novella legislativa la quale ha consentito alla coppia di coniugi di adire la Corte del riesame (Cour de réexamen des décision civiles, 16 febbraio 2018, n. 17, in courdecassation.fr.) per la revisione di una pronuncia resa in violazione della CEDU, sebbene già passata in giudicato.

¹⁶ Cour de Cassation, Ass. plen., 6 aprile 2011, n. 370, Rec. Dalloz, 2011, p. 1522 ss.

¹⁷ La Corte del riesame (v., retro, nota 15) aveva quindi rinviato la questione all'Assemblea plenaria della Cassazione: Cour de Cassation, Ass. plén., 5 ottobre 2018, n. 638, AJ Famille, 2018, 11, p. 613 ss., con osservazioni di SAULIER, M. e DIONISI-PERYRUSSE, A.: "Première demande d'avis consultatif à la Cour européenne des droits de l'homme (sur réexamen): la GPA au service de l'épanouissement du dialogue des juges". Sul punto v. anche MARGUÉNAUD, J.P.: "L'affaire Mennesson à l'origine de la première demande d'avis consultatif adressée à la Cour européenne des droits de l'homme par la Cour de cassation", Rev. trim. dr. civ., 2018, p. 847 ss. e Lecis, A.M.: "Prima applicazione della procedura consultiva prevista dal Protocollo n. 16 CEDU: Dalla Corte EDU chiarimenti in chiaroscuro sull'obbligo di trascrizione dei figli nati da GPA", diritticomparati.it (9 maggio 2019).

¹⁸ La questione attiene al noto caso Mennesson, riguardante la trascrizione degli atti di nascita delle gemelle nate nel 2000 da maternità surrogata nello Stato della California. Dopo il rientro in Francia dei coniugi Mennesson e l'avvenuta trascrizione dell'atto di nascita delle gemelle presso i registri di stato civile di Nantes, il Trubunal de Grand Istance di Créteil, nel novembre 2005, avvea respinto la richiesta di annullamento avanzata dal p.m. La Cour d'Appel di Parigi, il 25 ottobre 2007, ne confermava il rigetto, lasciando la trascrizione valida sulla base del principio del superiore interesse del minore. Seguiva, da parte del p.m., il ricorso presso la Cour de Cassation (Prima Camera civile) la quale, con sentenza del 17 dicembre 2008, annullava la decisione della Cour d'Appel di Parigi del 2007, in quanto gli artt. 16-7 e 16-9 c.c. fr. statuiscono la nullità di qualsiasi accordo sulla procreazione o sulla gestazione altrui per contrarietà all'ordine pubblico. A séguito di questa pronuncia la Cour d'Appel di Parigi, diversamente composta, era chiamata nuovamente a pronunciarsi, nell'aprile 2011, disponendo l'annullamento della trascrizione dei documenti di stato civile americano. È così che le gemelle Mennesson giungono a trovarsi legate da un rapporto di filiazione legalmente riconosciuto nei confronti dei loro due genitori (biologico e intenzionale)

la necessità di contrastare forme di discriminazioni di categorie di figli solo in ragione delle circostanze della loro nascita spinge l'organo giurisdizionale francese a richiedere un parere consultivo.

Sempre per delle alterne vicissitudini la questione è riproposta, seppur con toni diversi, dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. 'Riproposta', giacché la stessa aveva già avuto modo di pronunciarsi sulla questione con una sentenza di condanna formulata nei riguardi dello Stato francese nel 2014¹⁹, per violazione dell'art. 8 Cedu, ossia del diritto al rispetto della vita privata e familiare, prendendo in esame il diritto all'identità delle due figlie, il riconoscimento del rapporto di filiazione e l'individuazione della loro nazionalità²⁰. 'Riproposta', ma sotto una nuova luce perché in tale ipotesi non è richiesta una decisione (sentenza) sul caso, ma un parere consultivo in grado di bilanciare l'interesse delle minori (rectius: oramai maggiorenni) e, dunque, il loro diritto ad identificarsi anche giuridicamente con i soggetti responsabili della loro nascita, con altri interessi di rilevanza nazionale, quale gli abusi connessi alla surrogazione di maternità e la dovuta tutela della dignità della gestante.

I. La questione posta alla Grande Camera.

Nello specifico è posta alla Corte di Strasburgo la seguente duplice questione: *a*) se lo Stato ecceda il proprio margine di apprezzamento, ai sensi dell'art. 8 Cedu, là dove rifiuti la trascrizione nei registri di stato civile del certificato di nascita di un

negli Stati Uniti, ma non sul territorio francese. A questo punto, i coniugi Mennesson ritengono che l'azione del p.m. contrasti con il superiore interesse delle minori tutelato dalle norme internazionali ex artt. 3, comma I, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989) e 8 Cedu: seguendo un ragionevole bilanciamento, tale principio dovrebbe prevalere sull'ordine pubblico e, dunque, consentire il riconoscimento, in Francia, degli atti dello stato civile dei nati da gestazione per altri regolarmente realizzata all'estero.

La Cour de Cassation, nel 2011, con tre cause riunite (nn. 369, 370 e 371), rigetta il ricorso puntualizzando che: a) si è tenuto nel debito conto l'applicazione delle convenzioni internazionali invocate; b) che il rifiuto di trascrivere il certificato di nascita straniero è giustificato sulla base della contrarietà all'ordine pubblico; c) che la gestazione per altri è pratica contraria al principio dell'indisponibilità dello status delle persone; d) che nel diritto francese, è vietato attuare accordi di gestazione per altri e se attuati gli stessi sono nulli; e) che la Cour d'Appel di Parigi ha giustamente ritenuto che il provvedimento redatto dalle autorità americane in data 14 luglio 2000 contrasti con l'ordine pubblico internazionale, disponendo l'annullamento della trascrizione di tali certificati di nascita nei registri civili francesi; f) che una tale cancellazione, non priva i figli del legame di parentela che la legge californiana riconosce loro o impedisce agli stessi di vivere con tale coppia di coniugi in Francia.

¹⁹ Corte edu, 26 giugno 2014, n. 65192/II, Mennesson c. Francia, Nuova giur. civ. comm., 2014, I, p. 1122 ss., e Corte edu, 26 giugno 2014, n. 65941/II, Labassée c. Francia, hudoc.echr.coe.int. Trattasi delle c.dd. sentenze "gemelle" pronunciate dalla Corte edu nei confronti della Francia in merito agli accordi di maternità surrogata conclusi all'estero: al riguardo, cfr. Trinchera, T.: "Viola l'art. 8 della CEDU lo Stato che non riconosce il rapporto di filiazione costituito all'estero ricorrendo alla surrogazione di maternità", penalecontemporaneo.it, (6 luglio 2014); Fulchiron, H. e Bidaud-Garon, C.: "Reconnaissance ou reconstruction? À propos de la filiation des enfants nés par GPA, au lendemain des arrêts Labasse, Mennesson et Campanelli-Paradiso de la Cour européenne des droits de l'homme", Rev. crit. dr. int. privé, 2015, p. 1 ss.

²⁰ Così Corte edu, 26 giugno 2014, n. 65192/11, cit., p. 1122 ss., con note di: Campiglio, C.: "Il diritto all'identità personale del figlio nato all'estero da madre surrogata (ovvero, la lenta agonia del limite dell'ordine pubblico)", Nuova giur. civ. comm., 2014, I, p. 1132 ss.; Casaburi, G.: "La Corte europea apre (con riserve) alla maternità surrogata", Foro it., 2014, IV, c. 561 ss.; Vesto, A.: "La maternità surrogata: Cassazione e Cedu a confronto", Fam. dir., 2015, p. 306 ss.

bambino nato all'estero a séguito di un contratto di maternità surrogata: questo là dove (pur accogliendo la registrazione nella misura in cui il certificato designi come padre legale il padre biologico) nel certificato sia attribuita la maternità alla madre intenzionale. A tal proposito si chiede, in particolare, se la circostanza che il figlio sia stato o meno concepito facendo ricorso ai gameti della donna modifichi i termini della questione.

b) In caso di risposta affermativa a una delle due domande precedenti, qualora il riconoscimento del rapporto di filiazione con la madre intenzionale debba considerarsi un obbligo imposto dalla Convenzione, se l'adozione del figlio biologico del marito possa rappresentare una valida alternativa alla trascrizione dell'atto di nascita.

2. Il primo parere della Corte di Strasburgo.

La Corte EDU, nella formulazione del parere reso all'unanimità, riconosce inizialmente che gli Stati membri godono di un margine di apprezzamento molto ampio sulle questioni "morali o eticamente sensibili"²¹, quali ad esempio la maternità surrogata. Eterogenee sono, infatti, le posizioni giurisprudenziali e le legislazioni presenti nei vari ordinamenti. Là dove, tuttavia, acquisti rilevanza un aspetto fondamentale dell'identità degli individui nati da gestazione per altri, la Corte precisa che il margine di discrezionalità riconosciuto ai singoli Paesi si restringe, imponendo agli stessi – nel rispetto della vita privata e familiare (art. 8 Cedu) – la necessità di assicurare il riconoscimento del legame tra il genitore d'intenzione e il nato tramite maternità surrogata anche negli ordinamenti nazionali nei quali questa pratica non è consentita. Senza, dunque, voler privilegiare una visione adultocentrica²², si intende essenzialmente tutelare i "minori, il cui diritto al rispetto della vita privata è stato leso"²³.

Tale riconoscimento del rapporto genitoriale può avvenire seguendo due percorsi: mediante trascrizione del certificato di nascita redatto all'estero oppure per effetto dell'adozione. Sicché, il dubbio lasciato allo Stato membro dalla Corte

²¹ Corte edu, Grande Camera, 10 aprile, 2019, Avis Consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d'un lien de filiation entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention demandé par la Cour de Cassation française (n. P16-2018-001), federalismi.it, Focus Human Rights, n. 1 (1 maggio 2019), par. 43. Sulla "Francia, pioniera nell'applicazione concreta ed effettiva del protocollo opzionale" v. GIACOMINI, M.: "Il caso Mennesson. La Corte di Strasburgo si (ri)pronuncia con il suo primo parere preventivo", Osserv. cost., 2019, 5, p. 169; cfr., inoltre, Casaburi, G.: "In tema di maternità surrogata e parere consultivo della Corte europea dei diritti dell'uomo", Foro it., 2019, IV, c. 277 ss.; Crivelli, E.: "Il primo parere in attuazione del Protocollo n. 16 Cedu: alcuni chiarimenti in tema di maternità surrogata", Quad. cost., 2019, p. 709 ss.; Poli, L.: "Il primo (timido) parere consultivo della Corte europea dei diritti umani: ancora tante questioni aperte sulla gestazione per altri", Dir. umani, 2019, p. 418 ss.; Feraci, O.: "Il primo parere consultivo della CEDU su richiesta di un giudice nazionale e l'ordinamento giuridico italiano", Osserv. fonti, 2019, 2, p. 35 ss.

²² Sul punto v. Recinto, G.: "Il superiore interesse del minore tra prospettive interne 'adultocentriche' e scelte apparentemente 'minoricentriche' della Corte europea dei diritti dell'uomo", Foro it., 2017, I, p. 3669 ss.

²³ Corte edu, Grande Camera, 10 aprile, 2019, cit., par. 39: "They also affected the children themselves, whose right to respect for their private life was substantially affected".

di Strasburgo non è "se" ammettere o negare il vincolo filiale, ma "come" garantire questo risultato, ossia attraverso quali mezzi eliminare l'incertezza giuridica che avvolge l'identità dei figli, garantendo rapidità (promptly) ed effettività (effectively) dell'attuazione dei diritti del minore, conformemente al suo superiore interesse²⁴.

Si ha modo di osservare, infine, che la legge interna allo Stato deve offrire la possibilità di riconoscere un legame parentale tra il nato attraverso questa tecnica di procreazione medicalmente assistita e il genitore d'intenzione, indicato già nel certificato di nascita (legittimamente redatto all'estero) quale "genitore legale". L'ipotesi contraria lascerebbe il nato in una situazione di incertezza giuridica in merito alla sua identità e cittadinanza²⁵, nonché di svantaggio sotto i profili successorio e assistenziale. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di vantare dei diritti sul patrimonio della madre sociale²⁶ in séguito alla sua morte ovvero, in caso di separazione della coppia o decesso dell'altro genitore biologico, alla tutela assistenziale, spirituale e materiale, ai quali i figli avrebbero diritto²⁷.

L'assunto è formulato tenendo conto anche della precisazione sollevata dalla *Cour de Cassation*, ossia la soluzione suggerita vale *a fortiori* anche qualora il figlio sia nato a séguito della gestazione per altri realizzata con gameti non appartenenti alla madre committente, purché nel rispetto della legge dello Stato in cui è stato formato l'atto di nascita.

III. IL VALORE PERSUASIVO DELL'ADVISORY OPINION NEGLI ORDINAMENTI EUROPEI E RIFLESSI SU TALUNE GIURISDIZIONI INTERNE.

La questione affrontata abbraccia, sullo sfondo, la necessità di tutelare "la vita umana non soltanto con riferimento al tempo del suo inizio"²⁸, alle condizioni offerte dall'evoluzione scientifica e tecnologica²⁹, ma anche in séguito proteggendo

²⁴ Corte edu, Grande Camera, 10 aprile, 2019, cit., par. 55. Al riguardo v. Marguénaud, J.P.: "Le renforcement de l'interaction entre la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de cassation française en matière de filiation de l'enfant né d'une GPA", Rev. trim. dr. civ., 2019, p. 286 ss.

²⁵ Ad es., il minore, non potendo acquistare la cittadinanza del genitore d'intenzione, sarebbe ostacolato qualora intenda restare nel Paese di residenza dello stesso.

²⁶ CINQUE, M.: "Quale statuto per il genitore sociale?", Riv. dir. civ., 2017, p. 1475 ss.

²⁷ Pone in rilievo le varie ipotesi nelle quali i minori nati da gestazione per altri potrebbero essere sprovvisti di tutela Grasso, A.G.: "Maternità surrogata e riconoscimento del rapporto con la madre intenzionale", Nuova giur. civ. comm., 2019, I, p. 759.

²⁸ ZATTI, P.: Maschere del diritto, volti della vita, Giuffré, Milano, 2009, p. 211.

²⁹ RODOTÀ, S.: Tecnologie e diritti, Il Mulino, Bologna, 1995, pp. 150 e 145, il quale osserva: "il salto è grande quando la tecnica si impadronisce completamente del momento della generazione" e le "tecnologie, così filtrate da nuove sensibilità culturali, diventano il tramite per la proclamazione di una schiera foltissima di nuovi diritti".

l'identità di quei figli "in quanto person[e]" 30, nel loro "intero percorso vitale" 31, alla luce dei profondi mutamenti sociali e culturali registrati nell'epoca attuale.

Il parere consultivo tenta, dunque, di formulare un suggerimento da adottare in tutte le molteplici controversie provenienti da quegli ordinamenti nei quali la gestazione per altri è vietata sulla base di un'espressa disposizione e, dunque, di risolvere uniformemente le problematiche di tutte quelle coppie che – consapevoli dell'espresso divieto legislativo sancito nel loro Stato di cittadinanza – ne aggirano le "fragili fondamenta" stipulando accordi di maternità surrogata resi possibili all'estero.

Le conclusioni raggiunte in tale parere si prestano, così, a ricevere una più ampia operatività – sia pure in assenza di una dichiarata finalità armonizzatrice – là dove, ad esempio, siano adottate quali parametri ermeneutici nell'attuazione della Convenzione europea sui diritti umani in uno dei Paesi membri.

I. Il principio di responsabilità procreativa.

Nel complesso quadro del "fenomeno" della surrogazione di maternità – nel tentativo di applicare regole certe e univoche – la giurisdizione, nazionale e sovranazionale, sembra partire dal presupposto che le scelte legislative accolte nei vari sistemi ordinamentali, dirette a porre limiti alle modalità di procreazione, non possano ricadere su chi è già nato, negando il prevalente e superiore suo interesse³⁴. Ciò, in specie, là dove l'intenzione alla genitorialità sia accompagnata dalla minima presenza di un apporto genetico: ossia, vi sia il contributo biologico fornito da almeno uno dei due partner.

L'acquisizione dello status filiationis – indubbio per il genitore che ha fornito l'apporto genetico – avverrebbe anche rispetto all'altro autore del progetto procreativo sulla base del "principio di responsabilità" Tale scelta lascerebbe saldi, anche solo a metà, i legami tra committenti e nato.

³⁰ Cfr., più ampiamente, Perlingieri, P.: "La tutela dell'embrione", in Ib., La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, Esi, Napoli, 2005, p. 323, il quale precisa: "La prospettiva [...] dalla quale partire è che la vita in sé è un valore"; sicché, se vi è stata procreazione "[i]l figlio, in quanto tale, va rispettato in quanto persona".

³¹ Con riguardo alla dignità e alle questioni di inizio-vita cfr. Scalisi, V.: L'ermeneutica della dignità, Giuffrè, Milano, 2018, p. 81 ss.

³² In questi termini, Picaro, R.: Famiglie e genitorialità tra libertà e responsabilità, Esi, Napoli, 2017, p. 11; v., inoltre, D'Avack, L.: "La maternità surrogata: un divieto inefficace", Dir. fam. pers., 2017, p. 146 ss.; fa menzione a "facili elusioni sul piano fattuale" di tali divieti Barone, I.: "Omogenitorialità maschile da surrogazione di maternità tra aperture giurisprudenziali e sistema costituzionale", Fam. dir., 2019, p. 502.

³³ Ne illustra l'ampio "fenomeno" Armone, G.: "La maternità surrogata", in AA.Vv.: Filiazione. Status, diritti e doveri, responsabilità genitoriale, Giuffré, Milano, 2019, p. 273 ss.

³⁴ PORCELLI, M.: Accertamento della filiazione e interesse del minore, Napoli, 2016, p. 90 ss.

³⁵ Scalisi, V.: "Maternità surrogata: come far cose con regole", Riv. dir. civ., 2017, p. 1107.

Diversamente, in mancanza di apporto genetico anche minimale proveniente dalla coppia committente, più ardua appare la trascrizione di quell'atto di nascita redatto all'estero e attestante, di per sé, una comprovata "falsa certificazione". In tal caso, nel delicato bilanciamento dei contrapposti interessi, una preminente considerazione dovrà essere riservata all'esistenza di una relazione familiare, comprovata dalla durata del rapporto instauratosi tra il nato ed i genitori intenzionali e dalla condizione identitaria eventualmente acquisita dal minore³⁶.

2. Fra trascrizione dell'atto di nascita e adozione del minore: quale la scelta migliore?

A séguito del parere della Grande Camera, l'Assemblea plenaria della *Cour de Cassation*³⁷ – che aveva sollevato la questione dinanzi a Strasburgo – giunge a riconoscere come legittima la trascrizione dell'atto di nascita straniero delle gemelle Mennesson anche in favore della madre intenzionale, precisando che altre modalità alternative (adozione) volte all'instaurazione del rapporto di filiazione avrebbero costituito una forma sproporzionata di violazione del diritto alla vita privata (ex art. 8 Cedu) delle due ragazze.

Si badi: volutamente i giudici non scelgono di percorrere la strada dell'adozione, seppure questo indirizzo sia quello oramai prevalentemente séguito dalla giurisprudenza non solo francese. La scelta di cementare il rapporto di parentela tra la madre d'intenzione e le figlie nate da maternità surrogata risponde alla quell'esigenza di evitare – dopo "appena" diciott'anni – di lasciare ancóra le stesse prive di tutela. Si fa presente, tuttavia, che tale scelta muta in "relazione alle diverse situazioni di fatto che possono configurarsi nella realtà": nella fattispecie in esame l'istituto dell'adozione "non rappresent[ava] nel caso concreto lo strumento preferibile" per la prole, "in particolare per la promozione adeguata della [loro] personalità"³⁸.

Diversamente è apparso – in applicazione del parere – per le Sezioni unite In italia: i giudici di legittimità, seppur senza menzionare il contenuto dell'Advisory

³⁶ In questo senso v. Corte edu, 27 gennaio 2015, n. 25358/12, Paradiso e Campanelli c. Italia, Nuova giur. civ. comm., 2015, I, p. 828 ss. e, soprattutto, Corte edu, Grande Camera, 24 gennaio 2017, n. 25358/12, Paradiso e Campanelli c. Italia, Fam. dir., 2017, p. 729 ss., con note di: FALETTI, E.: "Vita familiare e vita privata nel caso Paradiso e Campanelli di fronte alla grande Camera della Corte di Strasburgo", ivi; Lenti, L.: "Ancora sul caso Paradiso & Campanelli c. Italia: la sentenza della Grande Camera", Nuova giur. civ. comm., 2017, I, p. 495 ss.; Romeo, F.: "Surrogazione di maternità all'estero e ordine pubblico internazionale", Giur. it., 2018, p. 835 ss.

³⁷ Cour de Cassation, Ass. plén., 4 ottobre 2019, n. 648, cit., p. 592 ss. Cfr. Kessler, G.: "L'affaire Mennesson ou la victoire du fait sur le droit", AJ Famille, 2019, 11, p. 593 ss.

³⁸ Così Perlingieri, G.: "Ordine pubblico e identità culturale. Le Sezioni unite in tema di c.d. maternità surrogata", cit., rispettivamente pp. 340 e 344. Sulla necessità di "non privare di riconoscimento alcune situazioni meritevoli di tutela, soprattutto quando (come nel caso di bimbi nati da maternità surrogata) vi è una parte c.d. debole del rapporto che potrebbe risultare fortemente danneggiata pur senza alcuna responsabilità" v. Id. e Zarra, G.: Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale, Esi, Napoli, 2019, p. 116.

Opinion della Grande Camera ne attuano il suggerimento³⁹, accogliendo l'orientamento proposto dalla Corte europea sia pur ponendo "al primo posto l'interesse pubblico alla repressione penale della surrogazione di maternità riguardato come inderogabile principio di ordine pubblico e solo in subordine [...] l'interesse dei minori'⁴⁰. Una divergenza tra le due pronunce che, tuttavia, non mina la tutela dello status di figlio: negata la possibilità di trascrivere nei registri dello stato civile italiano il provvedimento⁴¹ reso all'estero col quale veniva accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato da maternità surrogata e il genitore d'intenzione, si accoglie, infatti, l'alterna possibilità di dare rilievo a tale rapporto genitoriale ammettendo il ricorso ad altri strumenti giuridici messi a disposizione dall'ordinamento, quale ad esempio l'adozione in casi particolari (art. 44, comma I, lett. d, I. 4 maggio 1983, n. 184)⁴².

3. L'importanza di non discriminare sulla base delle circostanze della nascita.

Nella ricerca della migliore composizione di tutti gli interessi e valori normativi coinvolti in vicende accomunate dalla stessa finalità non resta che considerare l'importanza che la costituzione del rapporto filiale assume nell'assegnazione dell'identità di ciascun individuo coinvolto nella vicenda.

Dalla soluzione suggerita dalla Corte di Strasburgo emerge, alla luce del grado di inderogabilità del divieto di maternità surrogata presente in taluni ordinamenti, la ragionevolezza del rimedio proposto in relazione alla situazione di fatto, la quale opportunamente giunge a cancellare le disparità tra figli basate sulle circostanze della loro nascita.

Se non è opportuno, infatti, rovesciare sui già nati (o, più in generale, sulla categoria dei figli) le conseguenze di scelte comportamentali degli adulti, è

³⁹ Cfr., più ampiamente, Perlingieri, G.: o.u.c., spec. 341, testo e nota 22, e Recinto, G.: "La decisione delle Sezioni unite in materia di c.d. maternità surrogata: non tutto può e deve essere filiazione", in Dir. succ. fam., 2019, spec. p. 353.

⁴⁰ In questi termini Ferrando, G.: "I bambini prima di tutto. Gestazione per altri, limiti alla discrezionalità del legislatore, ordine pubblico", *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, II, p. 815, la quale così pone in luce la "fondamentale differenze tra le due pronunce": la "risposta che viene da Strasburgo mette al primo posto i bambini e i loro diritti, quella che viene da Roma mette in primo piano il divieto di surrogazione" (p. 818).

⁴¹ Sulla diversa circostanza del minore nato in Italia da coppia omosessuale v. la recente pronuncia della Corte cost., 15 novembre 2019, n. 237, Fam. dir., 2020, p. 325 ss., con nota di Sesta, M.: "L'atto di nascita del cittadino straniero nato in Italia non può recare il riconoscimento di due madri", ivi, p. 329 ss.

⁴² Cfr., più ampiamente, Perlingieri, G.: "Interferenze tra unione civile e matrimonio. Pluralismo familiare e unitarietà dei valori normativi", Rass. dir. civ., 2018, spec. p. 114 ss.; Pane, R.: "Dalla protezione alla promozione del minore", in Perlingieri, P. e Giova, S. (a cura di): Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità, Atti del 13° Convegno Nazionale SISDiC, Esi, Napoli, 2019, spec. p. 313; disposizione ritenuta "clausola di chiusura, volta a salvaguardare la continuità della relazione sociale e affettiva con il minore" da Casaburi, G.: "Le alterne vicende delle nuove forme di genitorialità nella giurisprudenza più recente", Foro it., 2019, 1, c. 2018.

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 13, agosto 2020, ISSN: 2386-4567, pp. 960-975

comunque necessario superare forme di discriminazione di categorie di figli⁴³ in ragione delle circostanze della loro nascita⁴⁴.

⁴³ Sull'attenzione da sempre mostrata dalla Corte di Strasburgo per contrastare forme di discriminazione di categorie di figli v., in particolare, Corte edu, 22 dicembre 2004, n. 68864/01, Merger e Cros c. Francia, hudoc.echr.coe.int; Corte edu, 1 febbraio 2000, n. 34406/97, Mazurek c. Francia, ivi (in merito alla quale v. Valongo, A.: "Children Born Out of Wedlock: The End of an Anachronistic Discrimination", Ital.J., 2015, p. 23 ss.); Corte edu, 13 giugno 1979, n. 683/74, Marckx c. Belgio, Foro it., 1979, IV, c. 382 ss.

⁴⁴ Osserva Trabucchi, A.: "La procreazione e il concetto giuridico di paternità e maternità", *Riv. dir. civ.*, 1982, I, p. 600: "[c]hi è nato – nudo – non è sceso dalle nuvole ma è [...] figlio di uomo". Sì che, "per le circostanze della sua nascita non può subire discriminazioni di alcun tipo": Ferrando, G.: "I bambini prima di tutto", cit., p. 821.

BIBLIOGRAFIA

ADINOLFI, A.: "I fondamenti del diritto dell'UE nella giurisprudenza della Corte di giustizia: il rinvio pregiudiziale", *Dir. un. eur.*, 2019, p. 441 ss.

ANRÒ, I.: "Il Protocollo n. 16 alla Cedu in vigore dal 1 agosto 2018: un nuovo strumento per il dialogo tra Corti?", Riv. trim., 2019, p. 189 ss.

CASABURI, G.: "In tema di maternità surrogata e parere consultivo della Corte europea dei diritti dell'uomo", *Foro it.*, 2019, IV, c. 277 ss.

CONTI, R.: "La richiesta di *parere consultivo* alla Corte europea delle Alte Corti introdotto dal Protocollo n. 16 annesso alla Cedu e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Prove d'orchestra per una nomofilachia europea", *consulta online*, (18 maggio 2014).

CRIVELLI, E.: "Il primo parere in attuazione del Protocollo n. 16 Cedu: alcuni chiarimenti in tema di maternità surrogata", *Quad. cost.*, 2019, p. 709 ss.

FERACI, O.: "Il primo parere consultivo della CEDU su richiesta di un giudice nazionale e l'ordinamento giuridico italiano", Osserv. fonti, 2019, 2, p. 35 ss.

FERRANDO, G.: "I bambini prima di tutto. Gestazione per altri, limiti alla discrezionalità del legislatore, ordine pubblico", *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, II, p. 815 ss.

Fulchiron, H.: "Premier avis consultatif de la Cour européenne des droits de l'homme: un dialogue exemplaire?", Rec. Dalloz, 2019, p. 1084 ss.

GIACOMINI, M.: "Il caso Mennesson. La Corte di Strasburgo si (ri)pronuncia con il suo primo parere preventivo", Osserv. cost., 2019, 5, p. 169 ss.

GRASSO, A.G.: "Maternità surrogata e riconoscimento del rapporto con la madre intenzionale", *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, I, p. 759 ss.

HENKE, A.: "La giurisdizione consultiva della Corte di Strasburgo nel nuovo protocollo n. 16 alla CEDU", *Riv. dir. proc.*, 2018, p. 1244 ss.

Lamarque, E. (a cura di): La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali. Prime riflessioni in vista della ratifica del Protocollo 16 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Giappichelli, Torino, 2015.

LECIS, A.M.: "Prima applicazione della procedura consultiva prevista dal Protocollo n. 16 CEDU: Dalla Corte EDU chiarimenti in chiaroscuro sull'obbligo di trascrizione dei figli nati da GPA", diritticomparati.it (9 maggio 2019).

LIPARI, M.: "Il rinvio pregiudiziale previsto dal Protocollo n. 16 annesso alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU): il dialogo concreto tra le Corti e la nuova tutela dei diritti fondamentali davanti al giudice amministrativo", federalismi.it, (6 febbraio 2019).

MARGUÉNAUD, J.P.: "L'affaire Mennesson à l'origine de la première demande d'avis consultatif adressée à la Cour européenne des droits de l'homme par la Cour de cassation", Rev. trim. dr. civ., 2018, p. 847 ss.

Marguénaud, J.P.: "Le renforcement de l'interaction entre la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de cassation française en matière de filiation de l'enfant né d'une GPA", Rev. trim. dr. civ., 2019, p. 286 ss.

Pane, R.: "Dalla protezione alla promozione del minore", in Perlingieri, P. e Giova, S. (a cura di): Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità, Atti del 13° Convegno Nazionale SISDIC, Esi, Napoli, 2019, spec. p. 313 ss.

Perlingieri, G. e Zarra, G.: Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale, Esi, Napoli, 2019.

Perlingieri, G.: "Ordine pubblico e identità culturale. Le Sezioni unite in tema di c.d. maternità surrogata", *Dir. succ. fam.*, 2019, p. 344 ss.

Perlingieri, P.: La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, Esi, Napoli, 2005.

Perlingieri, P.: Leale collaborazione tra Corte costituzionale e Corti europee. Per un unitario sistema ordinamentale, Esi, Napoli, 2008, p. 57 ss.

Picaro, R.: Famiglie e genitorialità tra libertà e responsabilità, Esi, Napoli, 2017.

Poli, L.: "Il primo (timido) parere consultivo della Corte europea dei diritti umani: ancora tante questioni aperte sulla gestazione per altri", *Dir. umani*, 2019, p. 418 ss.

Posenato, N.: "Il Protocollo n. 16 alla CEDU e il rafforzamento della giurisprudenza sui diritti umani in Europa", in *Dir. pubbl. comp. eu.*, 2014, p. 1421 ss.

RECINTO, G.: "Il superiore interesse del minore tra prospettive interne 'adultocentriche' e scelte apparentemente 'minoricentriche' della Corte europea dei diritti dell'uomo", *Foro it.*, 2017, I, p. 3669 ss.

RIVERA, I.: "Il Protocollo n. 16 CEDU e la richiesta di parere consultivo, ovvero una forma di *rinvio convenzionale* alla Corte di Strasburgo: alcune considerazioni a tre anni dall'adozione", *Studi integr. eur.*, 2016, p. 455 ss.

Rodotà, S.: La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, 2ª ed., Giuffré, Milano, 2012.

Ruggeri, A.: "Ragionando sui possibili sviluppi dei rapporti tra le Corti europee e i giudici nazionali (con specifico riguardo all'adesione dell'Unione alla Cedu e all'entrata in vigore del Prot. 16)", *Rivista AIC*, 2014, p. 18 ss.

SAULIER, M. e DIONISI-PERYRUSSE, A.: "Première demande d'avis consultatif à la Cour européenne des droits de l'homme (sur réexamen): la GPA au service de l'épanouissement du dialogue des juges", AJ Famille, 2018, 11, p. 613 ss.

Scalisi, V.: "Maternità surrogata: come far cose con regole", Riv. dir. civ., 2017, p. 1107 ss.

Scalisi, V.: L'ermeneutica della dignità, Giuffrè, Milano, 2018.

VALONGO, A.: "Children Born Out of Wedlock: The End of an Anachronistic Discrimination", *ItaLJ*, 2015, p. 23 ss.

Zatti, P.: Maschere del diritto, volti della vita, Giuffré, Milano, 2009.